

quali solo sono proibite tutte le opere che pubblicassero giusta la regola II. dell'Indice), si domanda: se si possano leggere i numeri dello stesso Giornale posteriori al decreto, o qualunque altro Giornale che fosse con diverso titolo dai medesimi Autori stampato, semprechè nulla contenga di censurabile.

RISPOSTA

Il decreto parla chiaro anche su questo punto condannando *ephemeridem ipsam sive editam sive edendam alio titulo, eodem auctore*. Esso colpisce il Giornale nella sua identità morale. I diversi fogli di un Giornale nel giudizio morale sono come parti di un tutto. Su questo fondamento si parla dello spirito di un Giornale; e si dice *quello è un Giornale religioso, morale*, ed invece quell'altro è *irreligioso, immorale*; questo è *repubblicano*, quello *monarchico* ecc. Siccome le leggi non sono zimbelli da trastullarsene, così è duopo guardarci dal cavillar sopra le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Se si proibisce un Giornale portante un dato titolo, e il giorno susseguente gli Autori pubblicano lo stesso Giornale con un altro titolo, volendo far credere di non essere trasgressori del divieto, con ciò essi commettono una manifesta elusione della legge. Perciò il decreto aggiunse *eodem auctore*. Con questo l'Autorità ecclesiastica non intese per nulla di attaccare personalmente gli autori. Essa considera le sottoscrizioni degli stessi autori in un Giornale, che differisce soltanto di nome dal primo, come un segno, che il Giornale vorrà continuare nello spirito da cui era prima animato. Essa, che ebbe a compiangere gli effetti prodotti dai numeri antecedenti, non può più aspettare che il male sia riprodotto per disapprovarlo da capo. La regola II. dell'Indice proibisce tutte le opere degli Eresiarchi anche da pubblicarsi. Questa saggia legge nulla ha che fare col caso nostro, sebbene lo spirito, che la dettò, con differenza di gradi, sia lo stesso. Il decreto non proibisce le opere che fossero per pubblicarsi dagli Autori del Giornale *Sior Antonio Rioba* di nessuna sorte, nemmeno se fossero Giornali, quando manifestamente si capisse, che non sono la continuazione del Giornale proibito. Ripetiamo—son troppo gravi gli argomenti della Religione e della buona morale, perchè abbia da permettersi che si cavilli sopra di essi. La coscienza di ciascuno parla chiaro a chi vuole ascoltarla, e riprova altamente la elusione dei precetti ecclesiastici.

Non è adunque che la Chiesa condannando un Giornale, e proibendo a' fedeli la lettura dei numeri, che fossero ancora da pubblicarsi, proibisca l'ignoto; essa proibisce ciò che conosce nel suo spirito; essa allontana le pecorelle, come si diceva, da un campo che trovò fecondo di erbe nocive, da una fonte in cui fu mischiato il veleno. Chi vuole che la Chiesa cambi le sue determinazioni, offra garanzia che nel campo non sieno per nascere più erbe velenose, e faccia conoscere che il veleno mischiato nella fonte, fu neutralizzato. Questa garanzia non può provenire, che dalla dichiarazione degli Autori, i quali disapprovino apertamente gli articoli censurabili del loro Giornale, assicurando che nel seguito si asterranno da tutto ciò, che nuovamente possa essere giudicato degno di grave censura dalla Chiesa. Con ciò non si vuole, che gli Autori condannino le